



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI
PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza N. 465 del 06.12.2018 Prot. n. 12546 del 06.12.2018.

IL SINDACO DI ARQUATA DEL TRONTO

PREMESSO:

- Che gli eventi sismici iniziati in data 24/08/2016 hanno causato morti e feriti tra la popolazione e danni ingentissimi su tutto il territorio comunale;
- Che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- Che a causa degli eventi verificatisi si sono registrati danni al patrimonio immobiliare ed alle infrastrutture;
- Che in data 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificate due nuove scosse di notevole entità (5.9 e 6.5 della scala RICHTER) che hanno causato ulteriori crolli e danneggiato irreparabilmente altri edifici pubblici e privati.
- Che in frazione **Trisungo** l'immobile, censito al N.C.E.U. al Fg. n.31 particella 479, è stato fortemente danneggiato dagli eventi sismici suddetti;
- Che il suddetto immobile risultava inagibile a seguito del sopralluogo eseguito dalla squadra n.1367 con scheda AeDES n.1 del 22/11/2016 con esito E (edificio inagibile dal punto di vista strutturale);

PRESO ATTO: Che in data 19/07/2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto con tecnici in rappresentanza del Dipartimento di Protezione Civile, del Comune, Vigili del Fuoco e MIBACT, in frazione **Trisungo** al fine di verificare le necessarie opere da eseguire per la messa in sicurezza/demolizione di vari edifici particolarmente danneggiati dal sisma del 24 agosto u.s. e seguenti e incombenti su strade Provinciali, Comunali al punto da limitarne la viabilità e/o l'utilizzo di edifici/uffici agibili anche in relazione delle attività di rimozione macerie.

ACCERTATO come risulta dal Verbale di sopralluogo del 19/07/2018 relativo all'immobile ubicato in frazione **Trisungo** catastalmente identificato al foglio 31 particella 479, quanto segue:

L'immobile destinato a magazzino si sviluppa per un'altezza pari a due piani fuori terra ed è parte di un aggregato.

Il fabbricato si trova intercluso tra un'abitazione che si sviluppa per due piani fuori terra (particella 190) e un'altra abitazione al grezzo (particella 191) con tre piani fuori terra.

Si è riscontrato il crollo di piccole porzioni delle murature di facciata in corrispondenza di una delle bucatore al primo piano, sia nel fronte che dà sulla via pubblica, che nel fronte lungo fiume dove la parte crollata è più ampia.

Sono stati oggetto di sopralluogo anche gli immobili confinanti al fine di valutare le condizioni delle murature in comune dati i segni di martellamento prodotti dal solaio di copertura visibili all'esterno.

All'interno dell'immobile con particella 190 si sono riscontrate lesioni orizzontali nel muro in comune con il magazzino in particolar modo al primo piano.

L'abitazione confinante in condizione al grezzo, identificata con mappale 191 presenta il distacco di parte del paramento interno della muratura a sacco al primo piano in corrispondenza dell'angolo.

Date le condizioni della facciata del magazzino fronte strada, con lo spanciamento dei conci attorno all'apertura al piano primo, si prevede la necessità di disporre un'opera provvisoria di confinamento con pannelli a ritegno dei conci della parte alta della facciata.

Si dovrà valutare, in fase di progettazione, la necessità di puntellare il solaio di copertura in ragione delle condizioni e dell'entità dell'appoggio del cordolo perimetrale del solaio in laterocemento.

PROPRIETA': eredi DI COLA Agosto

TIPO D'INTERVENTO: MESSA IN SICUREZZA

CONSIDERATO che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria l'incolumità pubblica e privata;

VISTO l'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45: *"La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati."*

CONSIDERATA l'irreperibilità di alcuni eredi;

-Che l'immobile oggetto di intervento risulta di proprietà di:

Foglio 31 particella part. 479

DI COLA Agosto nato a ARQUATA DEL TRONTO il 31/08/1919 DCLGST19M31A437F - DECEDUTO

Ritenuto di dover tutelare la pubblica incolumità, provvedendo, per il tramite delle strutture operative dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso Ditta esterna, alla messa in sicurezza del suddetto fabbricato come sopra riportato;

VISTE le note procedurali: prot. UTC/TERAG 16/47429 del 15.09.2016 e prot. UTC/TERAG 16/48130 del 19.09.2016 del Dipartimento di Protezione Civile;

ACCERTATO

-che l'intervento risulta necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità per quanto sopra indicato;

VISTI

L'art. 108 lett. C) del D. Lgs. N.112/1998;

L'art.15 della legge 24 febbraio 1992 n.225 e smi;

gli art.li 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

la legge 241/1990;

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 27/08/2016;

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 389 del 28/08/2016;

ORDINA

LA MESSA IN SICUREZZA dell'immobile ubicato in frazione **Trisungo**, contraddistinto catastalmente al Foglio 31 particella 479

AUTORIZZA le strutture operative del Genio Militare, dei Vigili del Fuoco o l'Ufficio Tecnico Comunale attraverso Ditta esterna all'esecuzione dell'intervento sopra descritto;

AUTORIZZA la Regione Marche quale soggetto attuatore tramite le strutture operative da essa incaricate quali COSMARI o il Genio Militare, alla rimozione delle macerie del suddetto immobile;

Copia della Presente ordinanza è inviata a:

- Prefettura di Ascoli Piceno (UTG)
- Comando Carabinieri
- Polizia Municipale
- Genio Militare
- COSMARI s.r.l.
- Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Centro Coordinamento Regionale (CCR)
- Centro Operativo Comunale (COC);

Ciascuno per le rispettive competenze.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata ai proprietari a mezzo di pubblico proclamo ossia mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio e nei siti internet istituzionali del comune, della provincia di Ascoli Piceno e della regione Marche.

Responsabile del procedimento è il Geom. Mauro Fiori, operante presso il modulo operativo del Comune sito in località Borgo di Arquata del Tronto.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Arquata del Tronto, li 06.12.2018



Il SINDACO
P.F. Alessandro Petrucci